



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/2025 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000 n.267

Verbale di deliberazione n. 34 del 16/06/2026

OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA EX ART. 258 D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemila ventisei, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 16:00 nella sede comunale

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/08/2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Isca sullo Ionio, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 01 dicembre 2025, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona della Dott.ssa Antonella Fiore;
- Che il citato D.P.R. in data 17 dicembre 2025 è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di liquidazione Dott.ssa Antonella Fiore;

VISTO:

- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 08 gennaio 2026 di insediamento dell'Organo medesimo presso il Comune di Isca sullo Ionio;
- la sopracitata deliberazione dell'Organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 08 gennaio 2026 relativa all'approvazione dello schema di avviso ai creditori dell'avvio di procedura di rilevazione delle passività e n. 12 del 03 marzo 2026 di proroga dell'avviso ai creditori;

CONSIDERATO CHE, in base all'art. 252, comma 4, del Testo Unico, nel piano di rilevazione passiva l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato e che nel piano di rilevazione delle passività, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del citato Testo Unico, sono inclusi:

1- debiti al 31 dicembre 2025;

2- debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, al 31 dicembre 2025;

3-debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

4- debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE in base alle altre norme del TUEL che regolano la procedura del dissesto finanziario, la procedura ordinaria di liquidazione del debito pregresso si snoda attraverso varie, gravose e lunghe fasi procedurali e atti amministrativi, come segue:

1- avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione a passivo;

2- redazione ed approvazione del piano di rilevazione della massa passiva, previa puntuale istruttoria e decisione relativa alle singole istanze di ammissione al passivo e ricognizione di altri debiti fuori bilancio o accertamenti giurisdizionali, con deposito del piano in argomento presso il Ministero Interno;

3 - reperimento delle idonee risorse finanziarie per il pagamento dei crediti ammessi e redazione ed approvazione del piano di estinzione del debito pregresso;

4- liquidazione e pagamento delle partite debitorie in conformità del piano di estinzione;

5- redazione ed approvazione del rendiconto finale della rendicontazione;

EVIDENZIATO CHE tale procedura ordinaria comporta la necessità di maggiori adempimenti, tempi e risorse finanziarie per estinguere il debito nella sua interezza e, soprattutto, che la parte di tale debito non coperta dovrà essere posta a carico dei bilanci ordinari futuri dell'Ente;

RILEVATO CHE l'art. 258 TUEL prevede, in alternativa alla procedura liquidatoria ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che:

- l'OSL, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione (comma 1);
- in caso di decisione positiva, l'Ente si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre al 100% dei debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- l'O.S.L., effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire in via transattiva le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 30 giorni successivi (comma 3);
- l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione.
L'accantonamento. è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio (comma 4);
- si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni ordinarie, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione (comma 5);

ATTESO CHE l'Ordinamento giuridico e varie Fonti e Autorità in materia mostrano un *favor* per la procedura semplificata di liquidazione come risulta da quanto segue:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte ebbe modo di rilevare che "... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. È in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ...";
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, n. 13/SEZAUT/2012/FRG sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che "... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- lo studio del Ministero dell'Interno "Dissesto finanziario enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", da quale emerge che: "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece

essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...";

TENUTO CONTO dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata che fanno ritenere doveroso proporre l'adozione al Comune di Isca sullo Ionio, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

- Nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva;
- L'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione (comma 5 art.258 del TUEL);

CONSIDERATO CHE:

- con delibere OSL n. 01/2026 e nr. 12/2026 è stato approvato e prorogato l'avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione al passivo, con termine finale scaduto il 09/04/2026;
- il Comune di Isca sullo Ionio, con nota n. 3175 del 14 maggio 2026, ha trasmesso la delibera n. 27 del 28/04/2026 di riaccertamento dei residui dalla quale risulta:
 - residui attivi per complessivi € 13.293.771,85
 - residui passivi per complessivi € 10.247.501,44
- alla data odierna sono state registrate nr. 93 istanze di ammissione alla massa passiva per un importo lordo di € 5.496.055,97 (oltre IVA ove dovuta);
- alla data odierna sono stati autorizzati pagamenti per le spese finanziati con fondi a destinazione vincolata (PNRR e fondi statali e regionali) per un importo complessivo di € 1.222.854,06 (IVA compresa) di cui 721.661,10 già ricompresi nel conteggio della massa passiva, al fine di consentire le rendicontazioni propedeutiche all'ottenimento del saldo dei vari contributi;
- in base all'attività sommaria di deliberazione, i debiti di competenza dell'OSL risultano pari a € 5.274.394,87 (oltre IVA ove dovuta) comprensivo degli oneri di liquidazione stimati in via presuntiva in € 500.000,00 (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per eventuale lavoro straordinario svolto dal personale dipendente, rimborso spese e compenso dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi);
- è stato parzialmente versato il fondo di cassa di competenza dell'OSL per un importo pari ad euro 342.177,65 coincidente con il fondo cassa al 31.12.2025 quantificato con D.G.C. n. 32 del 26/05/2026;
- tenuto conto del trend di riscossione degli anni precedenti, si può ragionevolmente ritenere che difficilmente si conseguirà l'integrale e tempestiva riscossione delle entrate, con tutte le conseguenze connesse al tardivo incasso;
- questo organo dovrà provvedere all'alienazione di beni patrimoniali non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;
- i debiti relativi a fondi vincolati sono di competenza di O.S.L. ed hanno trovato finora piena copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;
- non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206";

RITENUTO CHE:

- in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo Organo deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
- risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di Enti Locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura, in quanto normativamente ammissibili fino alla data di approvazione del rendiconto finale della gestione della liquidazione;

- questo OSL si riserva di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti in pejus della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di conseguenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno propone formalmente all'Ente di adottare la procedura semplificata di liquidazione disciplinata dall'atto 258 TUEL;

DELIBERA

Attese le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto

- DI PROPORRE al Comune di Isca sullo Ionio l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL;
- DI RICHIEDERE alla Giunta del Comune di Isca sullo Ionio di deliberare, entro 30 giorni dalla data odierna, l'adesione o meno alla procedura semplificata, assumendo, in caso positivo, l'impegno ad individuare ed a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
- DI RISERVARSI di precisare nel corso della procedura ed a seguito del completamento dell'istruttoria l'ammontare della massa passiva ammessa a liquidazione, comprensiva dei debiti fuori bilancio e per eventuali debiti che potrebbero emergere;
- DI RICHIEDERE al Comune di Isca sullo Ionio l'impegno ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione per gli ulteriori eventuali debiti che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva perché allo stato attuale non possono esservi inclusi;
- DI NOTIFICARE la presente delibera al Sindaco e alla Giunta Comunale del Comune di Isca sullo Ionio;
- DI DISPORRE l'invio della presente delibera:
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza locale, Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
 - alla Prefettura di Catanzaro;
 - alla Corte dei Conti
 - al Revisore dei Conti;
 - al Segretario comunale;
- DI PUBBLICARE la presente delibera sull'albo on line e nell'apposita sezione del sito del Comune di Isca sullo Ionio;
- DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente delibera, si rinvia alla normativa vigente per gli enti dissestati.

Il presente atto, immediatamente eseguibile, verrà pubblicato nei modi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

F.to Dott.ssa Antonella Fiore

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Provincia di Catanzaro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente, oggi, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Isca sullo Ionio li 18.06.2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Paola MAZZOTTA

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Isca sullo Ionio li 16.06.2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Paola MAZZOTTA